

I DIRITTI DEI CITTADINI

I DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTÀ	Diritti di libertà fisica	▪ libertà personale
		▪ libertà di domicilio
		▪ libertà di comunicazione
		▪ libertà di circolazione
		▪ libertà di soggiorno
	Libertà spirituale	▪ libertà di opinione e di manifestazione del pensiero
▪ libertà d'informazione e di essere informati		
▪ libertà di religione		
I DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTÀ	▪ il diritto di libertà di riunione	
	▪ il diritto di libertà di associazione	
	▪ il diritto di libertà di costituire una famiglia	
I DIRITTI SOCIALI	▪ il diritto alla salute	
	▪ il diritto all'istruzione	
I DIRITTI ECONOMICI	▪ il diritto di proprietà	
	▪ i diritti degli imprenditori	
	▪ i diritti di lavoratori	
I DIRITTI POLITICI	▪ il diritto di elettorato attivo	
	▪ il diritto di elettorato passivo	
	▪ il diritto di associarsi in partiti politici	
	▪ il diritto di petizione	

I DOVERI DEI CITTADINI

IL SERVIZIO MILITARE E LA DIFESA DELLA PATRIA

IL DOVERE TRIBUTARIO

I DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTÀ

I DIRITTI DI LIBERTÀ FISICA

LA LIBERTÀ PERSONALE

La libertà personale dichiarata è inviolabile dall'art.13 Cost¹, il quale stabilisce che nessuno possa essere detenuto, sottoposto ad ispezione o perquisizione né a qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale in maniera arbitraria.

L'arresto di una persona può, quindi, avvenire esclusivamente nel rispetto di **due riserve**:

- **riserva di legge**: è ammessa la limitazione della libertà del soggetto esclusivamente nei casi previsti dalla legge dello Stato (fattispecie astratta di reato);
- **riserva di giurisdizione**: è possibile limitare la libertà del soggetto soltanto tramite un provvedimento motivato dell'A.G. (che collega la fattispecie concreta del caso esaminato alla fattispecie astratta della norma);

Tale **riserva di giurisdizione** incontra però delle eccezioni nei casi indicati tassativamente dalla legge, che consentono l'intervento delle forze dell'ordine in situazioni di necessità ed urgenza, quando l'intervento del giudice sarebbe tardivo.

Si tratta delle seguenti ipotesi:

- ❖ **fermo d'indiziato**² (fermo di polizia) - La polizia giudiziaria può procedere al reato di propria iniziativa al fermo di un indiziato quando ci sia un fondato pericolo o stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.
- ❖ **arresto in flagranza di reato**, quando una persona è sorpresa nell'atto di compiere un grave reato.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati entro 48 ore alla A.G., la quale deve convalidarli entro le successive 48 ore, altrimenti saranno revocati.

La carcerazione

La carcerazione di un soggetto, ovvero la sua traduzione in prigione, può essere di due tipi:

- **La carcerazione successiva** (detenzione o arresto come pena): l'ipotesi normale, per la quale la libertà personale del soggetto può essere limitata, è quella stabilita da una sentenza definitiva (passata in giudicato) di condanna penale (cfr. art. 27 Cost.³).
- **La carcerazione preventiva** (misura cautelare) disposta dal giudice per soggetti imputati di gravi reati quando ci sia: pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato, pericolo d'inquinamento delle prove.

Le misure di prevenzione e sicurezza

Sono provvedimenti in parte di natura giurisdizionale e, in parte, amministrativa:

- **Misure di prevenzione** (es. avviso orale, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale) **prescindono dalla commissione di un reato** e sono applicate a un soggetto sulla base d'indizi di pericolosità (intesa come attitudine a commettere i reati).

¹ **Art. 21 Cost.** - La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva

² **Art. 384 Codice di Procedura Penale - Fermo di indiziato di delitto** –

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il **fermo della persona gravemente indiziata** di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a due anni e superiore nel massimo a sei anni (ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico).

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

³ **Art. 27 Cost.** - La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].

Non è ammessa la pena di morte.

- **Misure di sicurezza** presuppongono la commissione di un reato e **sono adottate per "risocializzare" il condannato** ritenuto socialmente pericoloso (es. assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, assegnazione ad una casa di cura e di custodia, ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).

La pena di morte

È espressamente vietata dall'art. 27 Cost.

Il divieto della pena capitale trovava un'unica eccezione nei casi previsti dalle leggi militari in tempo di guerra. La Legge costituzionale 1/2007, ha eliminato la pena di morte anche questi casi (eliminazione di fatto già avvenuta in via ordinaria con legge 589/1994) dunque, l'abolizione totale della pena di morte è ora stabilita a livello costituzionale.

LA LIBERTÀ DI DOMICILIO, DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

La libertà di domicilio

L'art. 14 Cost.⁴ stabilisce che il domicilio⁵ (in senso ampio) è inviolabile. Non si possono, infatti, eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri nel domicilio se non nel rispetto della riserva di legge e la riserva di giurisdizione (eccezionalmente è ammesso l'intervento diretto della polizia, subordinato alla convalida da parte del giudice). Speciali limitazioni possono essere però previste per motivi di sanità e d'incolumità pubblica, oppure economici e fiscali (art. 14, ultimo comma, Cost.).

La libertà di circolazione e soggiorno

È un altro aspetto della libertà fisica: il cittadino può circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale ed entrare o uscire liberamente dallo stesso. Sono possibili limiti alla libertà di circolazione per motivi di sanità e di sicurezza (epidemia, terremoto), ma nessuna restrizione può essere disposta per ragioni politiche.

È riconosciuta la **libertà di espatrio**, che incontra limiti quando è necessario assolvere ad obblighi di legge (servizio militare, mantenimento di familiari, processo penale, misure di prevenzione e sicurezza). In questi casi, può essere ritirato o non rilasciato il passaporto.

L'extradizione

L'**extradizione** è una forma di **cooperazione giudiziaria** tra stati e consiste nella consegna da parte di uno stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (**extradizione processuale**) o alle sanzioni penali se già condannato (**extradizione esecutiva**).

Per facilitare la cooperazione nella lotta contro la criminalità esistono numerosi trattati tra l'Italia e gli altri stati.

La Costituzione della Repubblica Italiana prevede l'extradizione, ma la vieta per i reati politici (artt. 10 Cost.⁶, ultimo comma, e 26 Cost.⁷, ultimo comma,) e in tutti gli altri casi previsti dall'art 698 C.P.P.⁸

La legge costituzionale 1/1967 ha stabilito che i delitti di genocidio (sterminio in massa d'interesse comunità) non rientrano tra i reati politici, ma tra i crimini contro l'umanità.

⁴ **Art. 14 Cost.** - Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

⁵ **DIMORA – RESIDENZA – DOMICILIO**

La **dimora** è il luogo in cui una persona si trova ad abitare anche se solo occasionalmente. È possibile avere più di una residenza di fatto, anche se per qualificare un'abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità in quella sede.

La **residenza**, secondo il codice civile italiano (art. 43 c.c.⁵), è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Attualmente, in Italia, per fissare la propria residenza in un determinato comune è necessario recarsi presso gli uffici competenti (solitamente l'ufficio anagrafe) e compilare una dichiarazione in tal senso.

Il **domicilio** (articolo 43 c.c.) è il luogo in cui una persona *"ha stabilito la base principale dei suoi affari ed interessi economici"*. Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica. È possibile avere contemporaneamente più domicilia (es. Tizio abita stabilmente a Napoli, gestisce un negozio nel comune di Pozzuoli ed ha uno studio professionale nel comune di Portici).

⁶ **Art. 10 Cost.** - non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

⁷ **Art. 26 Cost.** - L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

⁸ **Art. 698 Codice di procedura penale - Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona.**

1. Non può essere concessa l'extradizione per un **reato politico** né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei **diritti fondamentali della persona**.

2. Se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello stato estero, l'extradizione può essere concessa solo se il medesimo stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.

LA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 Cost.⁹ la libertà e la segretezza della corrispondenza e d'ogni altra forma di comunicazione è inviolabile. Essa può essere limitata soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (**riserva di legge**) e mediante atto motivato dell'Autorità giudiziaria (**riserva di giurisdizione**). Non sono ammesse eccezioni.

⁹ **Art. 15 Cost.** - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.

I DIRITTI DI LIBERTÀ SPIRITUALE

I DIRITTI DI LIBERTÀ DI OPINIONE E DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

Tra i diritti di libertà spirituali, propri dei paesi liberali, assumono particolare importanza la **libertà di opinione** e la **libertà di manifestazione del pensiero**, che si sostanziano nel diritto di ognuno di avere una propria opinione, nonché di esprimere il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo.

Questa libertà è riconosciuta dall'art. 21¹⁰ della nostra Costituzione come un diritto incondizionato, il cui godimento non può essere impedito od ostacolato in funzione di eventuali, superiori interessi della collettività.

In ogni caso, come per tutti gli altri diritti, anche nella libertà di manifestazione il proprio pensiero incontra dei limiti posti dall'ordinamento allo scopo di tutelare la libertà altrui:

- Manifestando il proprio pensiero, **non si può offendere la dignità altrui** (reato d'ingiuria¹¹ e di diffamazione¹²)
- **Non si può violare l'altrui diritto alla riservatezza, o *privacy***¹³.
- **Non si possono rilevare notizie** che compromettono la **sicurezza dello Stato** nonché i **segreti d'ufficio** (tra i più importanti segreti d'ufficio, ricordiamo il cd. **segreto istruttorio**, ovvero l'obbligo di non divulgare notizie sulle indagini in materia penale).
- **Non si può istigare a compiere illeciti penali o esaltarli** (reato d'istigazione a delinquere e di apologia di reato¹⁴)
- **Non si possono violare le norme del buon costume**, inteso come pudore sessuale (art. 528 C.P. - **Pubblicazioni e spettacoli osceni**¹⁵).

LA DISCIPLINA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

La nostra Costituzione, memore dell'esperienza della dittatura fascista ed entrata in vigore in un periodo storico nel quale non erano ancora esplosi in tutta la loro potenza i nuovi media, si è occupata prevalentemente dei mass media esistenti nell'immediato dopoguerra, **vietando esplicitamente le autorizzazioni e le censure sulla stampa** (art. 21, 2^a comma).

¹⁰ **Art. 21 Cost.** - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Tale articolo va collegato (interpretazione sistematica) al dettato dell'art. 33 Cost. - *L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento....*

¹¹ **Art. 594 C.P.** - **Ingiuria** - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

¹² **Art. 595 C.P.** - **Diffamazione** - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

¹³ Per **diritto alla riservatezza** si intende il "diritto di tenere segreti, aspetti, comportamenti, atti relativi alla sfera intima della persona". È da ricondurre alla ristretta cerchia dei diritti della personalità. In Italia è tutelato dalla Costituzione, dal Codice penale e dal Decreto legislativo n. 196/2003, intitolato **Codice in materia di protezione dei dati personali**, noto anche come **Codice della privacy** o **Testo unico sulla privacy**.

¹⁴ **Articolo 414 C.P.** - **Istigazione a delinquere** - Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.

¹⁵ **Art. 528 C.P.** - **Pubblicazioni e spettacoli osceni**

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso previsto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

È ammesso il **sequestro** della carta stampata, in ipotesi di **reati commessi a mezzo stampa**, ma con le solite **garanzie della riserva di legge e della riserva di giurisdizione**.

il diritto al pluralismo dell'informazione

Il diritto all'informazione va considerato nei suoi duplici aspetti del **diritto ad informare** e del **diritto ad essere informati**, che costituisce il presupposto della libertà e della democrazia. I regimi totalitari, infatti, hanno sempre tentato di condizionare l'opinione pubblica, attraverso l'uso massiccio ed invasivo dei media, allo scopo di procurarsi consenso.

La nostra Costituzione, pur non proclamando esplicitamente il diritto ad essere informati, di fatto lo tutela, prevedendo il diritto di tutti ad informare e, conseguentemente il **pluralismo dell'informazione**.

L'articolo 21 Cost. (comma 5) prevede poi che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica, allo scopo di fornire al lettore gli strumenti per conoscere i gruppi economici e politici che si trovano alle spalle degli editori.

Oggi assicurare il pluralismo dell'informazione rimane, comunque, uno dei grandi problemi costituzionali del nostro Paese, poiché, per ragioni tecniche, economiche e politiche, si è verificata una forte **concentrazione delle più importanti imprese operanti nel settore**, fino a formare, nel settore radiotelevisivo un **duopolio** di fatto.

In ogni caso leggi speciali, da molti ritenute ancora inadeguate, disciplinano anche le trasmissioni radiotelevisive.

Va ricordato, in particolare, il decreto legislativo 177/2005 (cd decreto Gasparri) che stabilisce:

- L'obbligo di fornire informazioni veritiere allo scopo di assicurare la libera formazione del pensiero.
 - La costituzione di un'Authority che si occupa della tutela della concorrenza e del mercato e del pluralismo dell'informazione.
 - La previsione della privatizzazione della RAI, che dovrebbe essere assoggettata alla stessa disciplina delle Spa.
-

LA LIBERTÀ DI RELIGIONE CON RIFERIMENTO ALLA RELIGIONE CATTOLICA

La libertà di religione, riconosciuta dagli artt. 19¹⁶ e 20¹⁷ Cost., può essere esercitata in forma individuale o in forma associata. L'organizzazione dei fedeli di una determinata religione, viene chiamata **Chiesa**, termine derivante dal greco "*ekklesia*" (assemblea).

- Per quanto riguarda la **libertà religiosa esercitata in forma individuale**, lo Stato deve esclusivamente *laissez-faire*; in ogni caso sono evidentemente vietati i riti contrari a norme penali o al buon costume.
- Circa la **libertà religiosa in forma collettiva**, è stabilito che lo Stato non deve prevedere limitazioni legislative, o speciali gravami fiscali per la costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività dell'organizzazione ecclesiastica.

Il regime concordatario dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica

Stato e Chiesa cattolica nel corso della storia sono stati da sempre in conflitto, in quanto la Chiesa cattolica temeva una politica statale anticlericale, mentre lo Stato rischiava che quest'ultima usasse il suo immenso potere spirituale per delegittimarlo.

In Italia, dopo i difficili rapporti postunitari ("*non expedit*" del 1868 di papa Pio IX), si riuscì a trovare un accordo tra Stato e Chiesa cattolica con il Concordato del 1929 (regolazione delle materie di comune interesse attraverso accordi) modificato sostanzialmente nel 1984. Sulla base di tale accordo lo Stato rinuncia a regolare unilateralmente le materie di comune interesse, impegnandosi ad un regime consensuale.

La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dall'art. 7 Cost¹⁸. Esso afferma, nel primo comma, che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I Patti lateranensi

Il secondo comma dell'articolo 7 Cost. afferma che i rapporti tra Chiesa cattolica e Stato sono regolati dai Patti lateranensi, stipulati nel 1929, dei quali fa parte il Concordato, sottoposto nel 1984 ad una revisione.

Proprio attraverso quest'ultima, i Patti lateranensi (e in particolare il Concordato) sono entrati a far parte dell'ordinamento costituzionale.

In ogni caso tali patti incontrano una limitazione: devono conformarsi ai "principi supremi della Costituzione" (diritti inviolabili dell'uomo, uguaglianza, diritto di difesa e di azione).

Il secondo comma dello stesso articolo recita: "le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". Di conseguenza:

- **Se c'è accordo** con la Chiesa cattolica, lo Stato può modificare i Patti con una semplice legge ordinaria.
- **Se manca l'accordo** Chiesa cattolica, occorre il procedimento di revisione della Costituzione

LA LIBERTÀ DELLE RELIGIONI DIVERSE DA QUELLA CATTOLICA

L'art. 8 Cost.¹⁹, dopo aver ribadito che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (cfr. art. 3 Cost.), stabilisce al secondo comma che tali confessioni godono di autonomia, ma subordinatamente all'ordinamento giuridico della Repubblica italiana. Si tratta, quindi di un'autonomia, di grado inferiore alla piena sovranità riconosciuta, invece, alla Chiesa cattolica.

I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono regolamentati da apposite leggi, che devono essere precedute da "**intese**" tra il Governo italiano e i rappresentanti di tali Chiese.

In tali intese vengono regolate materie d'interesse comune (come, ad esempio, la questione matrimoniale).

¹⁶ **Art. 19 Cost.** - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt. 8, 20].

¹⁷ **Art. 20 Cost.** - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [cfr. artt. 8, 19].

¹⁸ **Art. 7 Cost.** - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

¹⁹ **Art. 8 Cost.** - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

I DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTÀ

LIBERTÀ DI RIUNIONE

La libertà di riunione è riconosciuta a tutti i cittadini, i quali possono riunirsi tra loro per qualsiasi motivo, nei limiti stabiliti dalla legge e dalla Costituzione (art 17 Cost²⁰).

A differenza di quanto avviene nei regimi autoritari, non occorre alcuna autorizzazione per potersi riunire. Soltanto se la prevista riunione dovrà svolgersi in luogo pubblico, è obbligatorio dare preavviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, almeno tre giorni prima della data stabilita, in modo da consentirle di predisporre misure di sicurezza.

L'Autorità stessa potrà vietare la riunione soltanto per comprovati motivi di sicurezza o d'incolumità pubblica.

Tutte le altre riunioni, "in luogo privato" o "in luogo aperto al pubblico", non necessitano di preavviso.

LIBERTÀ DI RIUNIONE	➤ Riunioni in luogo privato	Non necessario il preavviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza
	➤ Riunioni in luogo aperto al pubblico	Necessario il preavviso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza
	➤ Riunioni in luogo pubblico	

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Le associazioni sono organizzazioni di più individui, che si accordano tra di loro per perseguire fini comuni (art 18 Cost.²¹) che non sono vietati dalla legge penale. Di conseguenza:

- È lecito svolgere in maniera associata tutto ciò che si ha il diritto fare da soli (cfr. art. 2 Cost.), né è richiesta alcuna autorizzazione.
- Sono vietate le associazioni finalizzate alla commissione di reati (associazione a delinquere²²).

Sono inoltre vietate due categorie di associazioni:

Le associazioni segrete

- perché si presume che nascondano l'intenzione di compiere atti illeciti.
- perché i legami segreti fra persone dotate di potere (economico, politico, militare) possono costituire un grave pericolo per le istituzioni democratiche (es. loggia massonica P2²³).

Le associazioni che perseguono scopo politici con organizzazioni militari

Perché l'uso della forza militare, imponendo determinate scelte, sostituisce il confronto e il libero dibattito, veri fondamenti della democrazia.

²⁰ Art. 17 Cost - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

²¹ Art. 18 Cost - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

²² Art.416 C.P. - Associazione per delinquere - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni ...

²³ La loggia massonica Propaganda due, più nota come P2, fu una loggia deviata, ed è stata attiva sino al suo scioglimento, operato dal Parlamento italiano.

Nel periodo in cui fu guidata dal Gran Maestro Licio Gelli, la P2 riuscì a riunire in segreto almeno un migliaio di personalità di primo piano, principalmente della politica e dell'Amministrazione dello Stato, a fini di sovvertire l'assetto socio-politico-istituzionale italiano e organizzare un colpo di Stato .

LA LIBERTÀ DI COSTRUIRE UNA FAMIGLIA

La famiglia legittima

La famiglia²⁴ non è un'associazione, ma un'unione o società naturale²⁵, all'origine della stessa società umana. Essa è fondata sul matrimonio, un negozio giuridico bilaterale basato sul libero consenso delle parti.

Il nostro ordinamento prevede tre tipi di matrimonio:

- **matrimonio civile;**
- **matrimonio cattolico – civile (concordatario);**
- **matrimonio celebrato da un ministro di un culto non cattolico.**

Dal matrimonio nasce la famiglia legittima: le due parti assumono lo status di coniugi e diventano titolari di diritti e doveri reciproci. Il vincolo matrimoniale può essere allentato con la separazione personale dei coniugi.

La separazione

La separazione può essere:

- **consensuale**, ovvero raggiunta con l'accordo tra i coniugi **omologato** dal giudice;
- **giudiziale**, dichiarata cioè con sentenza dal giudice, quando i coniugi non trovano autonomamente un accordo.

La separazione può concludersi con **la riconciliazione** o con **il divorzio**, ovvero con lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Il divorzio

È l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.

Si parla di **scioglimento** qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile e di **cessazione degli effetti civili** qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

- **divorzio congiunto**, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
- **divorzio giudiziale**, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.

La famiglia di fatto o naturale

I rapporti familiari senza matrimonio danno luogo alla famiglia di fatto o naturale²⁶.

Anch'essa ha un riconoscimento costituzionale, perché in ogni caso i genitori hanno il diritto e il dovere di educare i figli.

La giurisprudenza consolidata tende ad estendere anche ai coniugi di fatto i diritti e i doveri dei coniugi legittimi.

La filiazione

La filiazione consiste **rapporto tra genitori e figli**, che si concretizza nel diritto-dovere dei genitori di **mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio**. Tale diritto-dovere rimane intatto anche in caso di separazione o divorzio.

La filiazione può essere

- **legittima**, se i figli sono nati da genitori uniti in matrimonio tra di loro;
- **naturale**, se i figli sono nati al di fuori di una famiglia legittima;
- **adottiva**, la quale non si basa sulla procreazione biologica, ma su di un procedimento e un provvedimento giudiziale, detto adozione; essa mira a garantire l'inserimento in un nuovo nucleo familiare ai minori in stato di abbandono.

²⁴ **La Riforma del diritto di famiglia** realizzata con la **legge 151/1975** ha modificato sostanzialmente la disciplina del diritto di famiglia attraverso il cambiamento e l'integrazione di alcuni articoli del codice civile, per rendere la normativa in linea con il dettato costituzionale e più adeguata ai mutamenti sociali e culturali dell'Italia.

²⁵ **Art. 29 Cost.** - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

²⁶ **Art. 30 Cost.** - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

I DIRITTI SOCIALI

IL DIRITTO ALLA SALUTE

L'art.32 Cost.²⁷, dichiara la salute come “**diritto dell'individuo e interesse della collettività**”, nel senso che “*il singolo non può disporre della sua vita né del suo corpo, in modo da menomarlo*”.

L'individuo fa parte di diverse collettività e, quindi, ha dei doveri di solidarietà nei confronti di queste (ad esempio come la famiglia). Deve perciò mantenersi in buona salute anche come forma di responsabilità verso gli altri.

Sulla base di tali considerazioni, la Repubblica tutela la salute di ogni singolo individuo, affidandone il compito principalmente al **Servizio Sanitario Nazionale**.

Principi stabiliti dall'art. 32 Cost.

A – sono garantite **cure gratuite per gli indigenti**; sono previsti e **costituzionalmente legittimi i ticket sanitari**, a condizione però che gli indigenti stessi siano esentati;

B – è possibile stabilire per legge l'**obbligo di sottoporsi a cure mediche**, quando esistano pericoli per la pubblica salute (malattie infettive);

C – **non si possono violare i limiti imposti dal rispetto della dignità umana**, per cui, ad esempio, sarebbe inammissibile in Italia stabilire la “sterilizzazione” per coloro che commettono reati di violenza sessuale.

In ogni caso si deve sempre rispettare il “**diritto alla riservatezza dell'ammalato**”, in particolare quando si tratta di malattie che possano determinare emarginazione (AIDS).

IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

La scuola pubblica

Poiché **l'istruzione oltre ad essere un diritto, è anche un dovere del cittadino** (almeno fino al completamento del biennio delle medie superiori), lo Stato ha assunto l'istruzione come proprio compito, attraverso un sistema di scuole pubbliche²⁸.

In precedenza, invece, l'istruzione era affidata alle sole scuole private, gestite in prevalenza dalla Chiesa cattolica.

Gli artt. 33²⁹ e 34³⁰ Cost. confermano tale fondamentale impegno assunto dallo Stato nel settore della pubblica istruzione.

Tuttavia in uno Stato democratico ed antitotalitario, come quello italiano, non può esistere una cultura di Stato, per cui, anche se esistono scuole pubbliche, **allo Stato stesso spetta soltanto il compito di organizzare i servizi scolastici, stabilire i tipi di scuole e i programmi, ma non quello di determinare il contenuto degli insegnamenti**.

Fino a qualche decennio fa, l'organizzazione delle scuole prevedeva una struttura gerarchica piramidale e tutte le scuole dipendevano dal Ministro della Pubblica Istruzione (ora Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), ora invece, con la nuova organizzazione, si ha un'**ampia autonomia scolastica** ed un sistema di consigli (di classe, d'istituto), ai quali partecipano le diverse componenti della scuola (docenti, studenti, famiglie).

²⁷ **Art. 32 Cost.** - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

²⁸ **Tasso d'analfabetismo in Italia nel 1861: 78% della popolazione totale ---Tasso d'analfabetismo in Italia nel 2001: 1,5% della popolazione totale**

²⁹ **Art. 33 Cost.** - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

³⁰ **Art. 34 Cost.** - La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Lo Stato deve selezionare gli insegnanti in base alle loro capacità e non secondo le loro idee politiche; si garantisce così che la scuola sia il luogo della libertà d'insegnamento e di apprendimento (libertà nella scuola) e non d'indottrinamento politico, come si era verificato durante il periodo fascista.

Gli insegnanti hanno il diritto di organizzare autonomamente i propri corsi e la libertà di scegliere i libri di testo.

A tali diritti dei docenti corrisponde quello degli **studenti e delle loro famiglie ad ottenere un insegnamento adeguato e non di parte**, poiché gli insegnanti non possono approfittare della loro posizione per trasformarsi in predicatori della loro presunta ed unica verità.

La scuola privata

Ai sensi dell'art 33 (terzo comma) Cost., il sistema scolastico italiano non si compone soltanto di scuole pubbliche, ma anche di scuole private e, quindi i soggetti privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, ma senza oneri per lo Stato.

Le scuole private sono di due tipi:

- **confessionali**: gestite in prevalenza dalla Chiesa cattolica; esse hanno il fine non di impartire un'istruzione qualsiasi, ma una formazione specifica, conforme ad una particolare concezione morale della vita e della cultura;
- **commerciali**: gestite da imprenditori privati, senza nessun particolare orientamento ideologico.

Le scuole private che assicurano un livello d'insegnamento analogo a quello delle scuole pubbliche, acquistano la cosiddetta "**parificazione**", ovvero il diritto di rilasciare titoli di studio equivalenti a quelli rilasciati dalle scuole pubbliche.

I DIRITTI ECONOMICI

LA PROPRIETÀ

La proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

L'art. 42 Cost.³¹, secondo comma, enuncia il programma di "renderla accessibile a tutti" affinché tutti possano essere proprietari di beni materiali. In ogni caso, la Costituzione stabilisce che la proprietà debba svolgere anche una **funzione sociale** (il che la differenzia dalla concezione del **dominium** del diritto romano), nel senso che dalla proprietà devono derivare vantaggi non solo al proprietario, ma anche alla collettività.

Di conseguenza, il diritto di proprietà può essere sottoposto a vincoli e limiti per evitare qualsiasi tipo di conflitto tra proprietario e collettività.

Quando sorgono motivi di "pubblica utilità", il **bene può essere espropriato**, determinando un passaggio di proprietà dal titolare a un altro soggetto, normalmente pubblico, in cambio di un indennizzo (vendita coattiva).

Qualora non si giunga all'espropriazione, la legge può comunque stabilire vincoli e limiti al godimento del bene da parte del proprietario. Si dice allora che la legge può "conformare" la proprietà al pubblico interesse.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

La nostra Costituzione, all'art. 1 recita "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro...", individuando così uno stretto legame tra il lavoro e la democrazia.

Di conseguenza, la carta costituzionale presta particolare attenzione al tema del lavoro, riuscendo a realizzare una forma di compromesso tra gli interessi dei lavoratori e degli imprenditori, demandando naturalmente alla legislazione ordinaria la specificazione e la realizzazione dei principi indicati (sul tema cfr. artt. 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 53 Cost.).

Il diritto all'equa retribuzione

Ai sensi dell'art. 36 Cost.³² il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e tale da assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La giurisprudenza consolidata ha considerato i **contratti collettivi di lavoro** come il punto di riferimento essenziale per definire nozione ed entità dei salari equi.

diritto dell'associazionismo sindacale

In materia di diritti dei lavoratori, la Costituzione repubblicana (artt. 39³³ - 40), per la prima volta nella storia del nostro Paese, stabilisce il diritto dell'associazionismo sindacale prevedendo, altresì, che i sindacati possano acquistare la personalità giuridica e, dunque, diventare soggetti del diritto, attraverso la loro registrazione presso appositi uffici, purché abbiano un ordinamento interno a base democratica.

I lavoratori, quindi, hanno il diritto di:

- **aderire ad un'organizzazione sindacale già esistente;**
- **non aderire ad alcuna organizzazione sindacale;**
- **creare nuove organizzazioni sindacali.**

³¹ **Art. 42 Cost.** - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

³² **Art. 36 Cost.** - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

³³ **Art. 39 Cost.** - L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18 Cost.].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

il diritto di sciopero

Lo sciopero³⁴ consiste nel **diritto di astenersi unilateralmente dal lavoro senza incorrere in sanzioni da parte del datore di lavoro** (perdendo però il diritto alla retribuzione per tutto il periodo della sospensione).

Durante il periodo della dittatura fascista, invece, lo sciopero era invece considerato un reato, perché contrario alla collaborazione tra le classi e dannoso per l'interesse nazionale alla produzione.

Il diritto di sciopero si esercita essenzialmente contro i datori di lavoro, per ottenere migliori condizioni economiche e contrattuali. Tuttavia, la Corte costituzionale ha operato un'importante estensione del significato dello sciopero dal campo economico-contrattuale quello politico, avendolo considerato uno dei pilastri della stessa democrazia.

Lo **sciopero politico** è quello che ha come controparte lo Stato e i suoi organi. Esso ha lo scopo di sollecitare misure favorevoli alla promozione delle condizioni generali dei lavoratori, ma può valere anche, in senso più ampio - secondo l'uso classico dello **sciopero generale** per difendere la democrazia contro tendenze autoritarie o tentazioni di colpo di Stato.

Il diritto di sciopero deve esercitarsi nell'ambito delle una leggi che lo regolano. (cfr. art. 40 Cost.). Si deve, infatti, considerare che esistono interessi fondamentali della collettività con i quali il diritto di sciopero deve essere coordinato.

La regolamentazione del diritto di sciopero è volta, in particolare, a garantire i **servizi pubblici essenziali**.

I DIRITTI DEGLI IMPRENDITORI

Il liberismo economico, ovvero l'ideologia del **laissez faire** dell'Ottocento sosteneva la necessità dell'assoluta libertà delle forze economiche. Dunque lo Stato doveva astenersi da ogni intervento (Stato non interventista) in campo economico, per assicurare la **mirabile armonia** del mercato.

A partire dalla crisi degli anni '30 si afferma, al contrario, l'idea che lo Stato, pur operando all'interno di un'**economia di mercato**, debba intervenire allo scopo di impedire che la libertà assoluta dei soggetti più forti determini ingiustizie e sfruttamento delle categorie più deboli (**welfare State o Stato sociale**).

In tale direzione lo Stato sociale, oltre a stabilire una serie di regole all'imprenditore privato, lo affianca con imprese pubbliche, tanto che molti economisti hanno affermato che nel nostro paese esista un **sistema ad economia mista**.

In ogni caso il diritto fondamentale degli imprenditori³⁵ riconosciuto dalla Costituzione è quello della **libertà d'iniziativa economica** (cfr. art.41 Cost.³⁶).

LO STATO IMPRENDITORE

La Costituzione (art. 43 Cost.³⁷) prevede che lo Stato, possa decidere di gestire in prima persona o affidare ad enti pubblici determinate attività produttive. I casi previsti dalla Costituzione sono quelli delle imprese che:

- 1) svolgono servizi pubblici essenziali
- 2) producono fonti di energia
- 3) operano, di fatto, in regime di monopolio.

L'esclusione dei privati può avvenire in due modi:

- **riservando allo Stato, fin dall'inizio, quelle attività;**
- **espropriando i privati che già operino in tali settori**, dietro un equo indennizzo (cd. **nazionalizzazione**).

Storicamente in Italia la nazionalizzazione³⁸ ha riguardato proprio i settori innanzi indicati: le ferrovie, (nel 1905), la produzione e distribuzione dell'energia elettrica (nel 1962).

Negli ultimi decenni, secondo una generale tendenza neoliberista, molte aziende pubbliche sono state privatizzate e gran parte delle partecipazioni dello Stato è stata rimessa sul mercato azionario.

³⁴ **Art. 40 Cost.** - Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

³⁵ **Art. 2082 c.c.** - È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

³⁶ **Art. 41 Cost.** - L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

³⁷ **Art. 43 Cost.** - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

³⁸ **La Nazionalizzazione** - Consiste nel passaggio alla gestione statale di attività economiche appartenenti a privati. Le aziende, precedentemente di proprietà di privati, vengono espropriate (dietro indennizzo) ed affidate ad enti pubblici economici di scopo.

La nazionalizzazione in genere viene decisa per quelle aziende che producono servizi pubblici essenziali, quali: le ferrovie, la produzione e la distribuzione del gas, dell'acqua e della elettricità, il sistema autostradale ecc.

I DIRITTI POLITICI

I cittadini della Repubblica Italiana, oltre ad essere titolari dei cosiddetti diritti di libertà civile e dei diritti sociali, godono anche dei diritti di libertà politica (diritti politici).

È opportuno sottolineare che mentre gran parte dei diritti civili sono attribuibili anche agli stranieri, i diritti politici sono riconosciuti esclusivamente ai cittadini italiani.

Tali diritti sono previsti nel titolo quarto della parte I della Costituzione agli articoli 48, 49, 50, 51.

In sintesi possiamo individuare quattro fondamentali diritti di libertà politica:

il diritto di elettorato attivo, il diritto di elettorato passivo, il diritto di associarsi in partiti politici e il diritto di petizione.

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO (ex art. 48 Cost.³⁹)

Tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni) hanno il diritto di voto, quindi possono esprimere la loro volontà circa la scelta dei rappresentanti del popolo negli organi elettivi (Camera dei Deputati; per il Senato si richiede l'età di 25 anni).

DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO (ex art. 51 Cost.⁴⁰)

Consiste nella possibilità dei cittadini di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici.

DIRITTO DI ASSOCIARSI IN PARTITI POLITICI (ex art. 49 Cost.⁴¹)

Consiste nella possibilità dei cittadini di organizzarsi in libere associazioni di cittadini⁴², allo scopo di partecipare alla gestione dello Stato per raggiungere determinate finalità politiche.

DIRITTO DI PETIZIONE (ex art. 50 Cost.⁴³)

Consiste nel diritto che tutti i cittadini hanno di rivolgere richieste alle due Camere che compongono il Parlamento, allo scopo di ottenere provvedimenti legislativi o per esporre problemi del Paese.

³⁹ **Art. 48 Cost.** - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

⁴⁰ **Art. 51 Cost.** - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

⁴¹ **Art. 49 Cost.** - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

⁴² **I partiti politici sono associazioni di cittadini**, i quali, partendo da un'analogia visione della realtà sociale e, avendo una serie d'interessi da difendere, si organizzano per partecipare (attraverso le elezioni) alla gestione dello Stato, allo scopo di perseguire i loro obiettivi politici (*es. riforma delle istituzioni, modifica del sistema tributario, modifica del sistema sanitario ecc*).

⁴³ **Art. 50 Cost.** - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

I DOVERI

Il potere dello Stato d'imporre doveri ai singoli trova il suo fondamento nel potere d'imperio (sovrانيتà), che è uno degli elementi costitutivi dello Stato stesso e la condizione indispensabile per la sua esistenza.

I doveri sono, dunque, una situazione ineliminabile in cui si trovano i singoli nei confronti dello Stato. Essi sono sempre esistiti, infatti, non si può immaginare uno Stato in cui non ci siano i doveri, che possono essere imposti dallo Stato in base ai propri ordinari poteri (anche se non sono specificamente previsti dalla Costituzione).

Al contrario, sono esistiti Stati che non riconoscevano alcun diritto ai cittadini (Stati tirannici).

I diritti per esistere devono essere proclamati dalla Costituzione essi, infatti, sono le conquiste ottenute da un popolo nel corso della sua storia. In ogni caso, la Costituzione si occupa dei doveri non per consentire allo Stato di stabilirli, ma solo quando lo ritiene opportuno per:

- dare una particolare direzione a tali doveri (art.2 Cost.⁴⁴);
- prevedere delle garanzie a favore dei singoli (art.23 Cost.⁴⁵);
- porre dei principi particolari in relazione a specifici doveri, come nel caso del dovere di prestare il servizio militare (art.52 Cost.) e il dovere tributario (art.53 Cost.⁴⁶).


Il significato generale che assumono i doveri nel vigente ordinamento è sintetizzato nell'art.2 Cost., che, dopo aver riconosciuto e garantito i diritti inviolabili dell'uomo, richiede l'**adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale**.

Per solidarietà s'intende la partecipazione del singolo ai problemi di ordine collettivo e la sua disponibilità a rinunciare a interessi individuali in vista del bene della collettività.

L'art.23 Cost. prende in considerazione i doveri personali (consistenti nel fare) e patrimoniali (consistenti nel dare, come per i tributi), cioè i doveri che costituiscono limitazioni alla libertà e alla proprietà.

Tale articolo stabilisce una generale **riserva di legge**, prevedendo che *"nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*.

Questa riserva di legge significa che, in materia di doveri personali e patrimoniali, vale il **principio di legalità**⁴⁷, che garantisce il consenso di coloro che subiscono l'imposizione di doveri (attraverso i propri rappresentanti).



⁴⁴ **Art. 2 Cost.** - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

⁴⁵ **Art. 23 Cost.** - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

⁴⁶ **Art. 53 Cost.** - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

⁴⁷ Il **principio di legalità** prevede che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo quanto previsto dalla legge (Stato di diritto). Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario.

IL SERVIZIO MILITARE E LA DIFESA DELLA PATRIA

L'articolo 52 Cost.⁴⁸ stabilisce che la difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino e che il servizio militare è obbligatorio nei limiti stabiliti dalla legge.

Servizio militare e difesa della Patria

La difesa della Patria è un dovere generale che riguarda i cittadini, senza alcuna distinzione, e si realizza non solo in caso di guerra, ma anche in occasione di gravi calamità naturali.

Il servizio militare, invece, riguarda solo coloro che sono chiamati alle armi ed è obbligatorio «nei limiti e modi stabiliti dalla legge».

Attualmente, la legge ha abolito la leva militare, che è stata sostituita da un servizio militare volontario.

L'obbligo del servizio militare permane però in due casi:

- **qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 Cost⁴⁹;**
- **qualora una crisi internazionale che coinvolga l'Italia richieda un aumento della consistenza delle Forze armate.**

Rimangono, comunque, applicabili le norme in materia di **obiezione di coscienza⁵⁰** e di servizio civile.

Gli obiettori di coscienza che non accettano l'uso delle armi hanno, quindi, la possibilità di effettuare il servizio civile sostitutivo, in adempimento del dovere costituzionale di difendere la Patria.

Principi della Costituzione e servizio militare

In base al dettato dell'art. 3 Cost. non soltanto gli uomini, ma anche le donne possono partecipare ai concorsi per il reclutamento di personale militare. Nell'ambito di tale reclutamento, deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità uomo-donna nell'accesso ai diversi gradi e alle diverse specializzazioni.

In ogni caso, l'adempimento del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle **forze armate**, infine, **s'informa allo spirito democratico della Repubblica**, nel senso che i principi fondamentali della Costituzione (libertà di pensiero e di parola, diritto di corrispondenza e di voto ecc.) sono validi e devono anche all'interno delle Forze armate, sia pure compatibilmente con la disciplina militare.

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica e non devono quindi parteggiare per nessun partito.

Esse dipendono dal potere politico; gli Stati in cui è il potere politico a dipendere dalle Forze armate, sono **dittature militari**.

IL DOVERE TRIBUTARIO

I tributi sono prelievi coattivi di ricchezza operati dallo Stato o da un altro ente pubblico a carico dei contribuenti. I tributi perseguono i seguenti scopi:

- a) Uno Scopo Finanziario: reperire mezzi economici necessari per il sostenimento delle spese pubbliche;
- b) Scopi di Politica Economica in generale⁵¹.

Si classificano tre tipi di tributi:

- **IMPOSTE** le quali consistono in un prelievo coattivo di ricchezza che lo Stato, od altro ente pubblico, effettua nei confronti di un soggetto, senza che questi abbia richiesto ed ottenuto un servizio divisibile ed individualizzabile.

Le imposte, quindi servono a coprire il costo dei cd servizi pubblici generali⁵².

Tali imposte possono essere:

⁴⁸ **Art. 52 Cost.** - La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

⁴⁹ **Art. 78 Cost.** - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

⁵⁰ **L'obiezione di coscienza** è il rifiuto di ottemperare a un dovere imposto dall'ordinamento giuridico, da parte di chi ritiene gli effetti che deriverebbero dall'ottemperanza contrari alle proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose. Colui che pratica tale opzione si chiama obiettore di coscienza.

⁵¹ Attraverso l'**attività finanziaria pubblica** lo Stato sociale svolge anche i seguenti compiti:

- stabilizzazione dell'economia nel breve periodo (lotta alla disoccupazione e all'inflazione)
- sviluppo del reddito nazionale
- redistribuzione del reddito tra i cittadini
- redistribuzione del reddito tra le varie aree del Paese

⁵² **Servizi pubblici generali** sono prestazioni destinate all'intera collettività e, quindi, **indivisibili e non individualizzabili** (es. servizio di pubblica sicurezza, difesa ecc.). Rispetto a tali tipi di servizi non si può identificare il vantaggio che il singolo cittadino ne tragga. Il costo dei servizi pubblici generali viene coperto con il gettito delle imposte.

✓ Le **imposte dirette** le quali colpiscono le **manifestazioni immediate di capacità contributiva**, cioè il possesso concreto di **reddito** (es. IRPEF) o di **patrimonio** (IMU-imposta municipale unica, ex ICI-imposta comunale sugli immobili);

✓ Le **imposte indirette** che colpiscono **manifestazioni mediate di capacità contributiva**. Le manifestazioni mediate sono tutte quelle situazioni (consumi, trasferimenti, affari) attraverso le quali si evidenzia l'esistenza di un reddito o di un patrimonio e, quindi la capacità contributiva del soggetto (es. IVA-imposta sul valore aggiunto; imposta catastale);

▪ **TASSE**, che consistono in un prelievo coattivo di ricchezza che lo Stato, od altro ente pubblico, effettua nei confronti di un soggetto, quando questi abbia richiesto ed ottenuto un servizio divisibile ed individualizzabile (**servizi pubblici speciali**⁵³). Esempio di tassa è **TARSU** (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani);

▪ **CONTRIBUTI**, che consistono in un prelievo coattivo di ricchezza che lo Stato, od altro ente pubblico, effettua nei confronti di un soggetto il quale, pur senza averne fatto richiesta, abbia tratto particolare beneficio da un'opera o da un servizio pubblico (es. contributi previdenziali e assistenziali, contributi di miglioria per l'esecuzione di opere pubbliche).

I Principi Costituzionali in materia di dovere tributario

L'art. 53 Cost., primo comma, stabilisce che il dovere di pagare i tributi riguarda tutti (cfr. art. 3, primo comma Cost.).

Tale dovere esiste a condizione che il soggetto passivo (contribuente) abbia una **capacità contributiva**, ovvero delle risorse economiche alle quali commisurare il prelievo tributario da effettuare.

I tributi devono essere alla capacità contributiva attuale del soggetto.

L'art. 53 Cost., secondo comma, stabilisce che **"il sistema tributario è informato a criteri di progressività"**.

Questo determina non soltanto che colui il quale ha di più debba pagare di più, ma anche che l'imposta più importante del nostro sistema tributario (IRPEF) sia **progressiva**⁵⁴, nel senso che all'aumentare della ricchezza del contribuente aumenta anche l'aliquota d'imposta, ovvero il rapporto percentuale tra l'imposta da pagare e la base imponibile (la ricchezza colpita dall'imposta).

La progressività dell'imposta serve a ridurre il divario tra i gruppi sociali più abbienti e meno abbienti (cfr. art. 3, secondo comma Cost.) e, dunque, svolge una funzione di ridistribuire la ricchezza, perché lo Stato con le sue entrate copre il costo dei servizi pubblici che possono essere utilizzati da tutti ed, in particolare, dai ceti più poveri.

Liberamente tratto da "Diritto pubblico" di Gustavo Zagrebelsky ed altri – a cura degli allievi della classe 5[^]H sperimentale dell'ISIS Serra di Napoli – a.s. 2011/2012

⁵³ **Servizi pubblici speciali** sono prestazioni effettuate a favore di singoli soggetti che ne abbiano fatto richiesta (es. servizio universitario, giudiziario ecc.). Per questi tipi di servizi è, quindi, identificabile il vantaggio che il singolo ottiene. Il costo dei servizi pubblici speciali viene coperto con il gettito delle tasse.

⁵⁴ La **progressività** è la caratteristica di un'imposta la cui **aliquota cresce all'aumentare della base imponibile** (ricchezza sulla quale si misura l'imposta). L'imposta da pagare aumenta quindi più che proporzionalmente rispetto all'aumento dell'imponibile.